

REGOLAMENTO (CE) N. 454/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 1995
relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e
della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 28 e l'articolo 30,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (*) sarà abrogato, con effetto a decorrere dal 1° marzo 1995, dal regolamento (CE) n. 2807/94 del Consiglio (*); che occorre pertanto inserire le norme che non sono state incorporate nel regolamento (CEE) n. 804/68 nelle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte previste dal regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/94 (*) che l'entità degli adeguamenti da apportare al regolamento (CEE) n. 685/69, nonché l'alto numero di modificazioni già apportate a detto regolamento rendono opportuna la riformulazione di quest'ultimo per motivi di chiarezza e trasparenza; che occorre di conseguenza abrogare il regolamento (CEE) n. 685/69;

considerando che soltanto il burro rispondente alla definizione e ai requisiti previsti di qualità e di presentazione può essere acquistato dagli organismi d'intervento; che, tenuto conto delle specifiche tecniche riguardanti la determinazione della qualità del burro, occorre stabilire i requisiti qualitativi cui il burro deve soddisfare nonché i metodi d'analisi e le modalità circa il controllo di qualità; che tuttavia occorrerebbe prevedere la possibilità per gli

Stati membri di stabilire un sistema di autocontrollo a determinate condizioni;

considerando che le classificazioni nazionali di qualità del burro rimangono valide come condizione di ammissibilità per l'aiuto all'ammasso privato e possono essere indicate anche sull'imballaggio del burro acquistato all'intervento; che è necessario determinare le categorie nazionali al riguardo;

considerando che il burro può essere acquistato all'intervento da un organismo d'intervento di uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è stato fabbricato il burro; che occorre pertanto prevedere gli strumenti che consentano all'organismo d'intervento acquirente di accertarsi che siano soddisfatte le condizioni di qualità e di presentazione nonché precisare che, ai fini del calcolo della distanza massima per il pagamento delle spese supplementari di trasporto, non viene presa in considerazione la distanza tra il deposito del venditore e la frontiera dello Stato membro dell'organismo d'intervento acquirente;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime d'intervento, occorre precisare le condizioni di autorizzazione delle imprese di fabbricazione, il controllo del loro soddisfacimento e gli obblighi degli Stati membri ai fini della buona conservazione delle quantità in ammasso prevedendo, in particolare, l'accesso alle partite e la loro identificazione nonché la garanzia per coprire i rischi dei prodotti in ammasso; che, per garantire una frequenza ed un livello di controllo uniformi, occorre inoltre precisare la natura e il numero delle ispezioni che le autorità nazionali devono effettuare presso gli ammassatori;

considerando che, affinché non venga effettuato alcun pagamento indebito del burro acquistato, occorre ridurre il periodo probativo per il burro e precisare che venga verificato, prima del pagamento, il soddisfacimento di tutte le condizioni richieste; che può essere soppressa la facoltà offerta al venditore di sostituire le quantità difettose di burro, senza conseguenze pregiudizievole per gli operatori;

considerando che, per agevolare il controllo della presenza in deposito dei prodotti sotto contratto di ammasso

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(*) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(*) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

(*) GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

(*) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

(*) GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 11.